

L. 15/10 n. 235



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 4237/22702

BARI, 22 DICEMBRE 1997



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI  
R O M A

(Rif. tele n. 200/12419/PU 020.01/121  
del 22.12.1997)

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
<b>2 2 DIC. 1997</b>		
Cat. ....	Clas. ....	Fasc. ....
PROT. N. <b>4815</b>		

OGGETTO: Legge Regionale: "Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997".

Con riferimento alla nota n. 7359 del 2.12.1997, concernente il testo normativo in oggetto indicato, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 241 del 26 novembre 1997, si trasmette la legge regionale: "Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997" con il seguente visto: "Il Commissario del Governo nella Regione Puglia a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il **VISTO** alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 241 in data 26 novembre 1997, avente ad oggetto: "Prima



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/12419/PU020.01/121 del 22 dicembre 1997, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero<sup>data</sup>".

In allegato si trasmette copia dell'anzidetta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali con la quale si comunicano i rilievi formulati dal Governo limitatamente ad alcune parti della stessa legge nonché il rinvio limitato.

La Presidenza ha altresì comunicato che al riguardo seguirà lettera di osservazioni tecnico-contabili.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(CARRARO)  
*Carraro*

L  
Amo

FA/

MODULARIO  
P. C. S. A. 198



09091220  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI**

**COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA  
BARI**

**ET PER CONOSCENZA**

**MINISTERO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA  
Ufficio legislativo**

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE PUGLIA  
22 DIC. 1997  
Prot. N. 4237 Cat. 22702

**MINISTERO FINANZE  
D.G. Servizi Finanza Locale**

**MINISTERO INTERNO  
D.G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li**

**MINISTERO TESORO  
Ragioneria generale Stato-I.G.E.S.P.A.**

**ROMA**

**PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI  
PER LA REGIONE PUGLIA  
Via Matteotti**

**BARI**

Roma 22 DIC. 1997

Rif. 2001/2419 /PU 020.01/121 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n. 4018/22702 datata 2.12.97 recante legge regionale: "Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997". Governo ha rilevato che: a) l'art. 9, 2 comma, prevedendo la facoltà a favore della Giunta regionale di disporre con propria deliberazione delle variazioni al bilancio di previsione anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, si pone in contrasto con le vigenti norme di contabilità e più precisamente con l'art. 15 della legge quadro n. 335/76, che prevede invece perentoriamente che tali provvedimenti amministrativi possano essere autorizzati con legge di approvazione del bilancio. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto disposto per i fondi di riserva e i fondi globali; b) l'art. 13, disponendo una compartecipazione al riparto del fondo sanitario

W

regionale da destinare all'assistenza agli anziani spettante a ciascuna Azienda ASL anche delle strutture private, si pone in contrasto con la normativa nazionale e regionale di riordino del sistema sanitario nazionale e regionale; c) l'art. 15, prevedendo la possibilità a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di utilizzare il fondo sanitario di cui all'art. 10 l.r. n. 38/1994 per la copertura delle spese per il riscontro delle regolarità contabili (spese di funzionamento dell'Istituto che non possono gravare sul fondo sanitario) è illegittimo in quanto tale fondo è stato istituito per correggere eventuali squilibri territoriali, per interventi imprevisti e comunque per la sola attività di ricerca finalizzata, per interventi di emergenza urgenza e di controllo della qualità da ripartire tra le varie A.S.L..

Per suesposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale. Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio. Al riguardo seguirà lettera osservazioni tecnico-contabili.

D'ORDINE MINISTRO  
CAPO DIPARTIMENTO  
ROCCA



P.C.C.  
IL VIA

COMMISSARIO del P.z. MONTALEONE

